COMUNE DI SONNINO
PROVINCIA DI LATINA

Piazza Garibaldi,1 – Tel. 0773/1719660

Ordinanza n. 38

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020.";
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 12.03.2020 avente ad oggetto "Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. (Gestione Emergenza da Covid-19). Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura al pubblico del mercato settimanale del sabato mattina."
- l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 03.04.2020 avente ad oggetto " ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID_19. PROROGA ORDINANZE SINDACALI NR. 14, NR. 15 E NR. 16 DEL 12 MARZO 2020, NR. 17 NR. 18 DEL 17 MARZO 2020, NR. 19 DEL 20 MARZO 2020 FINO AL 13 APRILE 2020."

VALUTATA l'esigenza di riavviare completamente l'attività del mercato settimanale nel rispetto della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento;

PRESO ATTO che per il mercato del sabato mattina, applicando un riposizionamento temporaneo generale, si possono garantire misure organizzative tali da consentire l'attività di vendita al pubblico nel rispetto delle linee guida per il commercio al dettaglio su aree pubbliche allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041;

RITENUTO, pertanto, di poter riaprire il mercato settimanale nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla presente ordinanza;

ORDINA

La riapertura del mercato settimanale del sabato mattina dal 30 Maggio 2020 con orario al pubblico dalle 8.00 alle 13.00, per le attività di commercio al dettaglio su area pubblica fino a cessata emergenza, con le seguenti prescrizioni:

- gli operatori devono posizionarsi garantendo una distanza di metri 5, al fine di rispettare gli accorgimenti sanitari e i distanziamenti di sicurezza tra un banco e l'altro;
- deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e mezzo tra le persone presenti, inclusi coloro che sono impegnati nelle operazioni di carico e scarico;

- sono obbligatori mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali sia per i clienti;
- divieto assoluto di avvicinarsi e/o toccare la merce esposta se non con l'utilizzo di guanti igienizzati prima e dopo;
- sono vietati gli assembramenti di persone all'interno dell'area mercato o in prossimità dei banchi;

Come ulteriori misure a carico del titolare di posteggio:

• All'interno dell'area del mercato è obbligatorio, anche per gli utenti, l'utilizzo della mascherina di protezione facciale, correttamente posizionata, e dei guanti monouso;

• ciascun operatore dovrà mettere a disposizione della clientela adeguato prodotto disinfettante (tipo soluzione idroalcolica) in prossimità dell'area ove avviene il pagamento della merce;

• gli addetti alla vendita dovranno indossare idonea mascherina ed utilizzare guanti monouso. I guanti dovranno essere sostituiti dopo ogni operazione di pagamento o opportunamente igienizzati;

• all'interno di ciascun posteggio di vendita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo;

• è assolutamente vietato ai clienti toccare o manipolare la merce, pertanto la merce posta in vendita dovrà essere idoneamente schermata o tenuta a distanza tale da impedire che venga toccata;

• è vietata la vendita in modalità selfservice. Pertanto i clienti dovranno essere serviti esclusivamente degli addetti alle vendite;

• i rivenditori di abbigliamento , scarpe o altri generi che necessitano di essere misurati dai clienti, dovranno garantire la sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o che comunque siano venuti a contatto con i clienti stessi;

• gli operatori dovranno esporre un cartello presso la propria postazione di vendita, ben visibile al pubblico, per informare la clientela delle disposizioni di cui sopra;

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- divieto di vendita di beni usati;
- gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce;
- se l'attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale;
- deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente e deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti.

L'immediata sospensione, ove ne ricorra l'opportunità, dell'attività mercatale qualora sia attestata dai soggetti deputati al controllo l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

D I S P O N E

che il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza, del controllo e della verifica del rispetto della presente ordinanza, in particolare per quanto concerne il divieto di ogni forma di assembramento ed ogni quant'altra prescrizione prevista dal il DPCM del 17 maggio 2020;

che in caso di inottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sonnino, ai fini conoscitivi dell'atto medesimo, ne sarà data pubblicità sul sito internet istituzionale (www.comune.sonnino.latina.it) e attraverso gli Organi di Informazione.

Dalla Residenza Municipale, 29 Maggio 2020

IL SINDACO
Luciano De Angelis